



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 4 febbraio 2026 n.15**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 27 gennaio 2026;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 9 AGOSTO 2024 N.113 “REGIME FISCALE  
SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ COMMERCIALE DI IMPRESA ESTERA”**

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 1 del Decreto Delegato 9 agosto 2024 n.113)*

1. Il comma 1, dell'articolo 1 del Decreto Delegato 9 agosto 2024 n.113 è così sostituito:  
“1. Al fine di promuovere l'attività imprenditoriale commerciale di operatori economici esteri nella Repubblica di San Marino e facilitarne l'insediamento, il presente decreto delegato istituisce un regime fiscale semplificato applicabile alle imprese estere, attive nel settore del commercio al dettaglio.”.

**Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.113/2024)*

1. Il comma 3, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.113/2024 è così sostituito:  
“3. L'attività di commercio al dettaglio, di cui al presente decreto delegato, può essere esercitata unicamente all'interno di uno dei centri commerciali o nei centri storici, definiti ed individuati dalla disciplina vigente.”.

**Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.113/2024)*

1. Il comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.113/2024 è così sostituito:  
“1. L'operatore economico, che soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può esercitare l'opzione per il regime fiscale semplificato che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento calcolata sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell'imposta generale sul reddito, prodotto dall'operatore economico estero in territorio, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, e dell'imposta

sulle importazioni, per quanto riguarda le materie prime, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche.”.

2. Il comma 3, dell’articolo 3 del Decreto Delegato n.113/2024 è così sostituito:

“3. L’operatore economico estero, che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale semplificato di cui al presente articolo, può richiedere l’applicazione del regime fiscale ordinario dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività. In tal caso, cessa il regime fiscale semplificato e l’operatore economico estero è tenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, al pagamento dell’imposta sostitutiva, di cui al comma 1, nonché alla regolarizzazione della merce importata e non venduta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.40/1972 e successive modifiche.”.

#### **Art. 4**

*(Modifica dell’articolo 4 del Decreto Delegato n.113/2024)*

1. L’articolo 4 del Decreto Delegato n.113/2024 è così sostituito:

“1. Gli operatori economici esteri che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, esercitano l’attività di commercio al dettaglio in regime di negozio a tempo ai sensi della Legge n.82/2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2 possono optare, nell’esercizio in corso, per il regime semplificato di cui al presente decreto delegato.

2. L’operatore economico estero che, dopo aver usufruito del regime fiscale semplificato di cui all’articolo 3, continua ad esercitare la stessa attività economica in territorio mediante la costituzione di una società di diritto sammarinese, può usufruire degli incentivi di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) della Legge n.166/2013 e successive modifiche, mediante la decurtazione dalla durata prevista per i precitati incentivi del periodo di regime fiscale semplificato già fruito ai sensi del presente decreto delegato.”.

#### **Art. 5**

*(Abrogazione)*

1. È abrogato il Decreto Delegato 7 novembre 2025 n.139. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2026/1725 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Matteo Rossi – Lorenzo Bugli*

**p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO  
*Marco Gatti***